Conto corrente con la posta — **Anno 88° — Numero 165**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 649.

Emendamenti al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 35, è modificato come appresso:

« Sono inoltre considerati edifici di culto agli effetti sopradetti i campanili, i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese sopradette purchè adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche ai fabbricati destinati ad uso di seminari danneggiati o distrutti da fatti bellici ».

Art. 2.

L'art. 6 del citato decreto legislativo Presidenziale è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, con preferenza all'Ordinario diocesano.

Ove la concessione sia chiesta da altri sarà sentito l'Ordinario diocesano.

La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termine della legge stessa anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza saranno rimborsate al concessionario nella misura costante del 5 % sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione la percentuale sarà del 3 % ».

Art. 3.

L'art. 7 del citato decreto legislativo Presidenziale è sostituito dal seguente:

« Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti e non superiori a trenta comprensive di capitale e interesse, dopo il collaudo dei lavori e anche in corso di opera in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile, corredati dallo stato di avanzamento dei lavori, in misura non eccedente i nove decimi dell'importo dei lavori eseguiti.

Le spese di progettazione potranno essere corrisposte al concessionario dopo l'approvazione dei progetti in misura non eccedente il 2 % dell'ammontare previsto dei lavori, ferma restando la percentuale complessiva del 5 % di cui all'art. 6.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno, in tutto o in parte, a favore di chi provvede i capitali necessari all'esecuzione dell'opera.

In tal caso le annualità restano vincolate a favore del cessionario e del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata entro il limite peraltro di nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 giugno 1947, n. 650.

Erezione in ente morale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, con sede in Roma, e approvazione dello statuto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda in data 15 giugno 1946, con cui il presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio costituita in Roma, chiede che detto sodalizio sia eretto in ente morale;

Veduto lo statuto in data 27 aprile 1947 dell'Unione medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato (sez. I) nell'adunanza del 27 maggio 1947;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione nazionale mutilati per servizio, con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto in data 27 aprile 1947 dell'Ente stesso, composto di venti articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 651.

Riordinamento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive e interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 novembre 1931, n. 1472;

Veduto il regio decreto 4 aprile 1940, n. 196;

Veduto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29;

Veduto il regio decreto 4 maggio 1942, n. 526;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Veduto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Ministero della pubblica istruzione è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale dell'istruzione elementare;

3) Direzione generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

4) Direzione generale dell'istruzione tecnica;

5) Direzione generale dell'istruzione superiore;

6) Direzione generale delle antichità e belle arti;

7) Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine;

8) Direzione generale delle accademie e delle biblioteche.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto, in quanto occorra, alla ripartizione dei servizi tra le Direzioni generali.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Domenico Ciocia », di stazza lorda tonn. 11,20, iscritto al n. 933 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 9 agosto 1943.

Motopeschereccio « Nuova Italia », di stazza lorda tonn. 111,38, iscritto al n. 750 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 10 del 30 agosto 1943.

Motobarca « Pietro Paolo », di stazza lorda tonnellate 2,34, iscritta al n. 233 del Registro galleggianti del Circondario marittimo di Sant'Antioco: dalle ore 12 del 10 agosto 1943.

Motobarca « Gesù Giuseppe Maria », di stazza lorda tonn. 1,25, iscritta al n. 276 del Registro galleggianti del Circondario marittimo di Sant'Antioco: dalle ore 12 del 10 agosto 1943.

Motobarca « Iolanda », di stazza lorda tonn. 4,4, iscritta al n. 301 del Registro galleggianti del Circondario marittimo di Sant'Antioco: dalle ore 12 del 10 agosto 1943.

Motobarca « Teresa », di stazza lorda tonn. 2,93, iscritta al n. 142 del Registro galleggianti del Circondario marittimo di Sant'Antioco: dalle ore 12 del 17 agosto 1943.

Motoveliero « Nuova Rosalia Bonaria », di stazza lorda tonn. 81,33, iscritto al n. 140 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 4 agosto 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 397

(3046)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1947.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 637;

Ritenuto che occorre procedere allo scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed alla nomina di un commissario straordinario;

D'intesa con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Imbriani Longo è nominato commissario straordinario dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Al commissario straordinario spettano i poteri attribuiti al presidente, all'Ufficio di presidenza, ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 2.

La gestione commissariale avrà la durata di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 637.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(3298)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1947.

Autorizzazione per la emissione di un nuovo tipo di marca per il recapito autorizzato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di sostituire la marca per il recapito autorizzato attualmente in uso, recante lo stemma della cessata monarchia;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di marca per il recapito autorizzato, le cui caratteristiche saranno determinate con separato decreto.

Art. 2.

Le marche del tipo emesso col regio decreto 10 marzo 1930, n. 193, e quelle del tipo modificato col decreto Ministeriale 2 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio d. a. restano in corso fino a contraria disposizione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CACCIATORE

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

(3094)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Autorizzazione ad effettuare in Piacenza la « 5ª Mostra nazionale delle uve da tavola ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto della provincia di Piacenza;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « 5ª Mostra nazionale delle uve da tavola » che avrà luogo in Piacenza nei giorni 19, 20 e 21 settembre 1947.

Roma, addì 28 maggio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
MARINCOLA

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Convalida di due ipoteche accese dalla Banca nazionale del lavoro su alcuni immobili di proprietà della ex Confederazione dei commercianti, a garanzia di scoperti di cassa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, ed i decreti del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148, che prorogano i termini stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1945, con la quale la Banca nazionale del lavoro chiede la convalida di due ipoteche concesse per le somme qui di seguito specificate dalla Confederazione dei commercianti, ora in liquidazione alla Banca predetta su vari immobili di proprietà della Confederazione medesima siti nei comuni di Milano, Alessandria, Cremona, Modena, Pavia, Ravenna, Savona e Verona:

L. 53.500.000 a garanzia degli scoperti di cassa ammontanti a L. 49.000.000 verificatisi in dipendenza di anticipazioni a suo tempo concesse dalla Banca predetta alla Confederazione dei commercianti, che non poterono dopo l'8 settembre 1943 essere coperte dalla esazione di contributi sindacali, nonchè a garanzia degli interessi sulla predetta somma degli accessori e di quanto altro dovuto;

L. 2.800.000 per una fidejussione solidale costituita dalla Confederazione predetta a favore della Federazione nazionale dei venditori ambulanti, ora soppressa a garanzia del puntuale pagamento da parte di questa entro il 31 dicembre 1945 di una somma di uguale importo dalla Banca nazionale del lavoro;

Vista la lettera in data 22 giugno 1946, con la quale la Confederazione dei commercianti in liquidazione chiede anch'essa la convalida delle due ipoteche, pur facendo presente che il proprio debito verso la Banca nazionale del lavoro risulta ridotto complessivamente a L. 17.476.953,50, giusta comunicazione rilasciata dalla Banca stessa, dovendo quanto prima avanzare una richiesta di anticipo garantita da ipoteca alla Banca in questione per provvedere al pagamento di una notevole parte delle indennità di licenziamento;

Ritenuto che i mutui e le ipoteche in questione possono in effetti considerarsi atti portanti disposizioni sui beni della Confederazione predetta;

Ritenuto, d'altra parte che ricorrono fondati motivi di equità e di opportunità per addivenire alla dichiarazione di convalida delle ipoteche in parola, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate valide le seguenti ipoteche concesse con atti pubblici stipulati a Milano il 22 settembre 1944 dalla Confederazione dei commercianti ora in liquidazione alla Banca nazionale del lavoro su vari immobili di proprietà della Confederazione stessa siti nei comuni di Milano, Alessandria, Cremona, Modena, Pavia, Ravenna, Savona e Verona:

1) atto di costituzione di ipoteca dell'importo di L. 53.500.000 stipulato a Milano avanti al notaio avvocato Erofilo Gnecchi il 22 settembre 1944 e registrato a Milano il 9 ottobre 1944 al n. 5333, vol. 781 del Registro atti pubblici residuo debito, ad oggi, della Confederazione verso la Banca per anticipazioni che non poterono, a suo tempo, essere coperte dalle esazioni dei contributi sindacali nonchè a garanzia di altre nuove anticipazioni eventuali che la Confederazione dei commercianti in liquidazione potrà chiedere alla Banca nazionale del lavoro per provvedere al pagamento delle indennità di licenziamento dovuto al personale;

2) atto di costituzione di ipoteca dell'importo di L. 2.800.000 stipulato a Milano avanti al notaio avvocato Erofilo Gnecchi il 22 settembre 1944 e registrato a Milano il 10 ottobre 1944 al n. 5384, vol. 781 del Registro atti pubblici, per una fidejussione solidale costituita dalla Confederazione predetta a favore della Federazione nazionale dei venditori ambulanti ora soppressa a garanzia del puntuale pagamento, da parte di questa, entro il 31 dicembre 1945, di una somma di egual importo dovuto alla Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1947.

Sedi di ispettori e di capilinea del Movimento postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, relativo all'ordinamento provinciale dell'Amministrazione postale telegrafica:

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1925 che disciplina la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del Movimento postale;

Visto il decreto Ministeriale n. 3281, del 10 agosto 1926, che stabilisce le sedi di capilinea del Movimento postale;

Riconosciuta la necessità di completare il quadro delle Sezioni del movimento postale nel senso di istituire una Sezione in ogni capoluogo sede di Compartimento ferroviario; di istituire sedi di capolinea del Movimento postale in alcune località di speciale importanza per i raccordi ferroviario-postali e di apportare delle modificazioni nel loro funzionamento;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite sedi di ispettori del Movimento postale ad Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Venezia e Verona.

Art. 2.

Sono istituite nuove sedi di capolinea del Movimento postale a Catania, Lecce, Olbia e Pescara.

Art. 3.

Sono soppresse le sedi attuali di capolinea di Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Venezia e Trento; ed è revocata la determinazione di istituirne altre a Bergamo, Brescia, Como, Foggia, Novara, Perugia, Udine e Verona, contenuta nel decreto Ministeriale n. 3821 del 10 agosto 1926.

Art. 4.

L'elenco delle sedi degli ispettori del Movimento postale di cui all'allegato *A* del decreto Ministeriale in data 29 settembre 1925, è modificato come segue:

Sede	Provincie appartenenti alla giurisdizione della sede
Ancona	Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara, Teramo.
Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo.
Cagliari	Cagliari, Nuoro, Sassari.
Firenze	Firenze, Massa, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena.
Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
Milano	Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Sondrio, Varese.
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Potenza, Salerno.
Palermo	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Reggio Cal.	Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza.
Roma	Roma, Frosinone, L'Aquila, Latina, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo.
Torino	Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.
Verona	Verona, Bolzano, Mantova, Trento.
Venezia	Venezia, Belluno, Gorizia, Padova, Treviso, Udine, Vicenza.

Art. 5.

Le sedi ed il numero dei capilinea del Movimento, indicati nel decreto Ministeriale n. 3821 del 10 agosto 1926, sono modificati come segue:

Bologna: due capilinea in sede;

Catania: un capolinea aggregato alla sede dell'ispettore del Movimento di Palermo e con giurisdizione speciale sulle provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa;

Lecce: un capolinea aggregato alla sede dell'ispettore del Movimento di Bari e con giurisdizione speciale sulle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto,

Milano: due capilinea in sede;

Napoli: due capilinea in sede;

Olbia: un capolinea aggregato alla sede dell'ispettore del Movimento di Cagliari e con giurisdizione speciale sulle provincie di Nuoro e Sassari;

Pescara: un capolinea aggregato alla sede dello ispettore del Movimento di Ancona e con giurisdizione speciale sulle provincie di Ascoli Piceno, Teramo, Chieti e Pescara;

Pisa: un capolinea aggregato alla sede dell'ispettore del Movimento di Firenze e con giurisdizione speciale sulle provincie di Pisa, Livorno, Grosseto, Lucca e Massa;

Roma: due capilinea in sede;

Torino: due capilinea in sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato nel bollettino dell'Amministrazione postale telegrafica.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 11, foglio n. 83. — MANZELLA

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Società svizzera di assicurazione « La Basilese », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « La Basilese », compagnia di assicurazioni contro l'incendio, con sede in Basilea (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo incendio;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 349;

Decreta:

La società « La Basilese », compagnia di assicurazione contro l'incendio, con sede a Basilea (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Torino, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Mantova nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 21 dicembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Mantova, nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano;

Decreta:

1. — La incorporazione del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano, con sede in Milano, disposta con decreto in data 21 dicembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Mantova quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione, nonchè di tutti i diritti azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte di Mantova e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) obbligo da parte del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano di assicurare il servizio delle operazioni su pegno nella città di Mantova;

c) liquidazione da parte del Monte di credito su pegno di Mantova del proprio personale con la facoltà del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano di procedere, a incorporazione avvenuta, alla eventuale assunzione di quei dipendenti che riterrà idonei.

2. — Il Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano, ente morale con sede in Milano, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Mantova.

Il presete decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Dichiarazione di inefficacia di provvedimenti adottati sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, a favore del sig. Adriano Stramignoni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera 18 dicembre 1946, n. 4293, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in base a deliberazione presa dal proprio Consiglio di amministrazione in data 15 dicembre c. a., ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti adottati dal proprio direttore generale rispettivamente in data 25 ottobre 1943, 26 gennaio 1944 e 23 marzo 1944 a favore del signor Adriano Stramignoni;

Considerato che detti provvedimenti risultano privi di giustificazione amministrativa e non conformi alle disposizioni statutarie che regolano il funzionamento dell'Istituto e che essi inoltre furono adottati in circostanze per le quali è da ritenere che la loro decisione sia stata influenzata dalla situazione politica;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci, a tutti gli effetti, i seguenti provvedimenti adottati, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) provvedimento in data 25 ottobre 1943, con cui il direttore generale Giordani confermò al sig. Adriano Stramignoni la qualifica di agente generale;

2) provvedimento in data 26 gennaio 1944, col quale lo stesso direttore generale assegnò al predetto signor Stramignoni un compenso mensile di L. 9000 (novemila);

3) provvedimento in data 23 marzo 1944, col quale il direttore generale Oldani conferì allo stesso signor Stramignoni l'incarico di consulente della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1947.

Autorizzazione al Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, ad istituire una propria filiale in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria filiale in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mazzoni Azelea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 189 decisioni — N. 228/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 25 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Mazzoni Azelea fu Stanislao, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv. G. B. Fiori, via Lambro n. 2-A, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Mazzoni Azelea contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 25 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3038)

Esito del ricorso presentato da Borniolo Argia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 190 decisioni — N. 19/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 26 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Borniolo Argia fu Luigia, nata a Trieste il 4 ottobre 1901, residente in Trieste, via del Bosco n. 24, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . Non può dirsi, quindi, che la stessa sia stata informatrice nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Borniolo Argia e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 26 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3039)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al conte Filippo De Raymondi di Torricella, Console onorario della Repubblica del Perù a Roma.

(3140)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1950)	426	Cap. nom. 50.000 —	Carmelina Bonagura di Alberto, *nubile*, con usufr. a Bonagura Pasquale di Salvatore, dom. a S. Giuseppe Vesuviano.	Carmelina Bonagura di Alberto, *minore sotto la tutela di Ferraro Alfredo fu Salvatore, dom. in S. Giuseppe Vesuviano*, con usufrutto come contro.
Id.	460	50.000 —	Bonagura Carolina di Alberto, *nubile*, con usufrutto come sopra.	Bonagura Carolina di Alberto, ecc., come sopra
Rend. 5 %	185894	4.325 —	Prati Maria di *Giovanni*, dom. a Brescia, con usufrutto a Prati *Giovanni* fu Gio. Battista, dom. a Brescia.	Prati Maria di *Marco Giovanni Battista*, dom. a Brescia, con usufrutto a Prati *Marco Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	185603	10.135 —	Prati Francesco Ottorino di *Giovanni*, domiciliato a Comezzano (Brescia), con usufrutto a Prati Giovanni, ecc., come sopra.	Prati Francesco Ottorino di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra.
Id.	185895	4.325 —	Prati Serafina di *Giovanni*, dom. a Brescia, con usufrutto, come sopra.	Prati Serafina di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra.
Id.	186140	4.325 —	Prati Maria-Delia di *Giovanni*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Prati Maria-Delia di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	185761	10.135 —	Prati Battista di *Giovanni*, dom. a Comezzano di Comezzano Lizzago (Brescia), con usufrutto come sopra.	Prati Battista di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906) mista	5636	70 —	Fratanico *Lavinia* di Alfonso, nubile, dom. a Castelmauro (Campobasso).	Fratanico *Maria Lavinia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	828049	3.500 —	Bono Giuseppina fu Tommaso, moglie di Cornaglia Chiaffredo, dom. a Carmagnola (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Cornaglia *Chiaffredo* e Lucia, germani fu Paolo.	Come contro, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Cornaglia *Antonio Benedetto Chiaffredo* e Lucia, germani fu Paolo.
Rend. 5 %	167101	2.200 —	D'Amato Elsa fu *Vincenzo*, nubile, dom. a Napoli.	D'Amato Elsa fu *Michele Vincenzo*, nubile, dom. a Napoli.
P. Red. 3,50 % (1934)	310549	108,50	Scoppetta Gaetano fu Andrea, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto ad Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto ad Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336407	500 —	Scoppetta Gaetano fu Andrea, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382407	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432609	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	269946	490 —	*Tocco* Antonietta Elisa di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*di Tocco* Antonietta Elisa, ecc., come contro.
Id.	386079	210 —	Zanalda *Palmina* fu Carlo, nubile, dom. a Biella (Vercelli).	Zanalda *Lucia Seconda Palmina*, ecc., come contro.
Id.	233039	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	309883	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156486	210 —	Zanalda *Palmina*, ecc., come sopra.	Zanalda, ecc., come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	332471	1.046,50	Di Benedetto *Stella* fu Vincenzo, moglie di Farulla Ugo di Calogero, dom. in Palma Montechiaro (Girgenti), vincolata per dote.	Di Benedetto *Maria Stella*, ecc., come contro.
Id.	68247	420 —	Curotto *Carlo* fu Andrea, dom. a Borzonasca (Genova).	Curotto *Antonio Carlo Luigi* fu Andrea, dom. a Borzonasca (Genova).
Id.	73096	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	82340	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	88350	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	120460	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	150363	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	523400	1.400 —	Pavarino Alberto fu Ottolenghi Leone, dom. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a Pavarino *Clotilde* fu Felice, ved. Ottolenghi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Pavarino *Caterina Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	258726	315 —	Gonalba Olindo fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Giorgetti *Giovanna Carolina Pia* fu Francesco.
Id.	314764	945 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie P	310	Cap nom. 10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	568	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	185344	15 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	314765	1.295 —	Gonalba Ermanno fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco.	Gonalba Ermanno, ecc., come sopra.
Id.	406538	385 —	Gonalba Ermanno fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	74954	1.000 —	Sairani Enrico fu *Carlo Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Mondino Anita di Giuseppe, ved. Sairani, rimaritata Giacobone, dom. a Torino, con usufrutto a Rebaschi Maria fu Filippo, ved. Sairani, dom. a Pavia.	Sairani Enrico fu *Giovanni*, ecc., come contro.
P. Red. 5 %	7183	735 —	Lantieri *Carmela* fu Concetto, minore sotto la patria potestà della madre Ruscica Carmela fu Pietro, ved. di Lantieri Concetto.	Lantieri *Carmelo Lucio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	830781	283,50	Gamma Felicita fu Casimiro, moglie di Oddone Cesare, con usufrutto a Orsi *Lina* fu Giuseppe, ved. Martinazzi.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica Orsola Argia* fu Giuseppe, ved. Martinazzi.
Id.	830782	283,50	Gamma Laura fu Casimiro, moglie di Mottura Ferdinando, con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	830783	283,50	Gamma Carlo fu Casimiro, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830784	283,50	Gamma Luisa fu Casimiro, moglie di Dolza Giuseppe, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830785	283,50	Gamma Giuseppe fu Casimiro, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830786	283,50	Gamma Anna fu Casimiro, moglie di Molinari Edoardo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	843244	500,50	Panizza Paolo fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borella *Domenica* fu Giacomo.	Come contro, con usufrutto a Borella *Angela Domenica* fu Giacomo.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	643499	3.951,50	Martinazzi Maria fu Bartolomeo, moglie di Enrico Gamma, dom. in Torino, con usufrutto a Orsi *Lina* di Giuseppe, ved. di Martinazzi Enrico, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica Orsola Argia* di Giuseppe, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	109900	630 —	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Antonacci Luigi di Francesco, vincolata per dote	*Noto Sardegna* Giuseppina, ecc., come contro.
Id.	405115	360,50	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, moglie di Antonacci Luigi fu Francesco.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	789221	350 —	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Antonacci Luigi di Francesco, dotale.	Come sopra.
Id.	861632	7.000 —	Bagnoli Zaira di *Emilio*, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Bagnoli *Emilio* fu Gaetano e Degiovanni Rosa fu Matteo, coniugi, dom. a Cuneo.	Bagnoli Zaira di *Pietro Emilio*, ecc., come contro, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Bagnoli *Pietro Emilio*, ecc., come contro.
Id.	861583	7.000 —	Bagnoli Giuseppina di *Emilio*, ecc., come sopra	Bagnoli Giuseppina di *Pietro Emilio*, ecc., come sopra.
Id.	833249	12.775 —	Tavazza Giovanni fu Paolo.	Tavazza Giovanni fu Paolo, *interdetto sotto la tutela di Giulini Achille fu Luigi*.
Id.	807461	2.275 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	237538	7 —	*Ghiani* Cesare fu Eutizio, dom. a Nisida, vincolata.	*Chiani* Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 aprile 1947 — *Il direttore generale*: CONTI

(2016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 105.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66175 — Data: 29 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Gallo Gerolamo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66178 — Data: 29 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Gallo Gerolamo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Bocchini Gustavo fu Ciriaco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimib. 3,50 %, al portatore 8 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 28 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Piro Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: De Camillis Enrico fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Visceglia Rosina di Nicola in Lacertosa — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 577,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2114 — Data: 15 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Mazzanti Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 3 — Rendita: L. 378.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Gentile Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 5 %, nominativi 5 — Rendita: L. 560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 25 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Silvestri Venanzio fu Ansovino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 6610.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 26 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di fi-

nanza di Trapani — Intestazione: Teuli Vincenzo fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 19 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Fasanotto Giuseppe fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita: L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 22 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Credito Italiano, sede di Brescia — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro nov. 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale: L. 76.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1947 - N. 138

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	—	Unione Sud Afr	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	740,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	708 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	190 —

Rendita 3,50 % 1906	75,425
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,375
Redimibile 3,50 % 1934	67,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,20
Id. 5 % 1936	87,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,85
Id. 5 % convertiti 1951	94,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto Ministeriale in data 10 luglio 1947 il sig. Tambroni avv. Fernando, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona.

(3143)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giorgio Fanti di Ardilio, nato a Monzuno (Bologna) l'8 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3096)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « L'Emancipatrice » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° luglio 1947, i poteri conferiti al dott. Nicola Castelli, commissario della Società cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 agosto 1947.

(3083)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo di anzianità del personale di 1ª categoria in servizio al 31 dicembre 1946

In applicazione dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 15 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è stato pubblicato il ruolo di anzianità, del personale di 1ª categoria in servizio al 31 dicembre 1946.

(3257)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 40 posti di vice ragioniere (alunno di ragioneria) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 28 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1947, col quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di 40 posti di vice ragioniere in prova, gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che nel cennato decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 25 giugno 1947, n. 110840/12106.2.6.6./1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, gruppo *B*, sono stabilite per i giorni 22, 23 e 24 settembre 1947 alle ore 8, al palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1947

Il Ministro: GRASSI

(3171)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1946, registro Industria 6, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 4 dicembre 1946, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale e sono stati nel contempo accantonati quattro posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 88184/12106.2.16.3/1.3.1., in data 17 dicembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso tra la pubblicazione (4 dicembre 1946) del bando di concorso a quattro posti di alunno d'ordine in prova, indetto con decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, e la data di espletamento delle prove di esame del concorso stesso, si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario (pubblicato il 4 dicembre 1946) o raggiungere la sede di esame;

b) i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del personale e degli affari generali — via Flavia, n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti

del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I concorrenti nelle condizioni di cui all'art. 1 del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, debbono dimostrare di essersi trovati in possesso, alla data del bando originario (21 ottobre 1946), dei requisiti di età richiesti dall'art. 3, n. 1, del bando originario medesimo;

2) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano d. nazionalità italiana e che appartengano a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

4) diploma originale o copia autentica di licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento professionale o d'altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

E' data facoltà ai candidati di presentare, in luogo del diploma originale o della copia autentica, un certificato di conseguito diploma di licenza, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili o statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 8, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 10) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 31 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi, mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I reduci dalla deportazione devono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza.

I concorrenti nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono comprovare con idonea documentazione di essersi effettivamente trovati in una delle condizioni medesime.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario (21 ottobre 1946), possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che

i requisiti medesimi, all'infuori dei limiti di età, tuttora posseggano alla data del bando del presente concorso.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Coloro che ottennero l'ammissione alle prove orali nei concorsi per esami a posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni e non poterono sostenerle perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali nel presente concorso, purchè siano tuttora in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso stesso, all'infuori di quello del limite di età.

A tale fine, essi debbono far pervenire nel termine fissato dal precedente articolo 2, apposita domanda in carta da bollo da L. 12, corredata dei documenti stabiliti dall'art. 3 e, eventualmente, dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, nonchè la documentazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile, atta a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova pratica di dattilografia; consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Il candidato qualora superi la prova facoltativa di stenografia potrà ottenere fino ad un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 3125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1947
Registro Industria e commercio n. 9, *foglio n.* 256. — BRUNO

(3109)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione della graduatoria del concorso a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1946, registro n. 6, foglio n. 273, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi della guerra 1915-18 nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18 appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante, fra l'altro, l'assunzione agli impieghi pubblici e privati ed il collocamento obbligatorio degli orfani della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, contenente il regolamento della predetta legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visti i regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 21 ottobre 1937, n. 2179; 8 luglio 1941, n. 868, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, riguardanti l'estensione agli invalidi, agli ex combattenti ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa Orientale, in servizio militare non isolato all'estero e nella recente guerra delle suddette disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e degli orfani e congiunti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami ad 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere:

1) Calvi Alba Clelia con punti 17,83 su 20;
2) Lucaferri Teodora con punti 16,50 su 20, diurnista dal 16 luglio 1941;
3) Tisba Pia con punti 16 su 20, diurnista dal 1° ottobre 1940;
4) Janes Erino con punti 15,83 su 20, diurnista dal 1° agosto 1942;
5) Tortoli Wanda con punti 15,50 su 20, diurnista dal 16 agosto 1942;
6) Bove Raffaele con punti 15,16 su 20, diurnista dal 1° marzo 1942;
7) Brenci Renata con punti 15 su 20, orfana di guerra;
8) Olevano Fausto con punti 14,83 su 20;
9) Fiorini Isora con punti 14,66 su 20, diurnista dal 16 giugno 1942;
10) Rigutini Clara con punti 14,33 su 20, diurnista dal 1° aprile 1942;
11) Mangini Tommaso con punti 13,50 su 20;
12) Cocchi Giuseppe con punti 13,16 su 20, ex combattente;
13) Dania Anna Mary con punti 13 su 20, orfana di guerra.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente i signori:

1) Calvi Alba Clelia con punti 17,83 su 20;
2) Lucaferri Teodora con punti 16,50 su 20, diurnista dal 16 luglio 1941;
3) Tisba Pia con punti 16 su 20, diurnista dal 1° ottobre 1940;
4) Janes Erino con punti 15,83 su 20, diurnista dal 1° agosto 1942;
5) Tortoli Wanda con punti 15,50 su 20, diurnista dal 16 agosto 1942;
6) Bove Raffaele con punti 15,16 su 20;
7) Brenci Renata con punti 15 su 20;
8) Olevano Fausto con punti 14,83 su 20;
9) Fiorini Isora con punti 14,66 su 20;
10) Cocchi Giuseppe con punti 13,16 su 20, ex combattente;
11) Dania Anna Mary con punti 13 su 20, orfana di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i signori:

1) Rigutini Clara, con punti 14,33 su 20;
2) Mangini Tommaso, con punti 13,50 su 20.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1947
Registro n. 9, foglio n. 280.

(3139)

PREFETTURA DI CATANIA

Accoglimento del ricorso straordinario prodotto dal signor Grasso Isidoro avverso il risultato del concorso per maestro direttore della banda municipale di Caltagirone.

Con decreto n. 15721-4-1371 del 20 settembre 1946, del Capo provvisorio dello Stato, il ricorso prodotto in via straordinaria dal sig. Grasso Isidoro avverso i risultati del concorso bandito dal comune di Caltagirone con deliberazione 17 giugno 1941 per la nomina a maestro direttore della locale banda municipale, viene accolto ed in conseguenza sono annullati gli atti del concorso in questione.

(3169)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.